

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4384

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELELEO, ANDREOLI, PERRONE

Presentata il 29 gennaio 1987

Norme concernenti l'avanzamento dei tenenti colonnelli e gradi equiparati delle Forze armate e della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel secondo semestre dello scorso anno, come anche evidenziato ampiamente dagli Organi d'informazione, è emersa la indilazionabile necessità di rinnovamento delle nostre Forze armate. Tra le varie questioni, desideriamo sottoporre alla vostra attenzione la precaria situazione dei quadri intermedi, problema questo segnalato recentemente anche dal Presidente della Repubblica con l'invito al Parlamento di attuare le opportune soluzioni.

La legge 19 maggio 1986, n. 224, considerata ancora una volta come tappa intermedia in previsione della nuova legge quadro sullo « stato, avanzamento e reclutamento degli Ufficiali », pur avendo i suoi meriti — e sono tanti! — ha creato purtroppo altre sperequazioni e differenziazioni, in primo piano, tra i tenenti colonnelli, danneggiando in modo partico-

lare proprio quelli provenienti dalle accademie militari.

Da una indagine esperita risulta che la sola forza armata Esercito, allo stato attuale, dispone, per eventi storici ed errata programmazione di afflusso negli anni 1950-60, di duemilacinquecentodiciassette tenenti colonnelli del ruolo normale unico; di questi, circa mille risultano idonei e non iscritti in quadro di avanzamento per indisponibilità di vacanze negli organici.

La legge in questione — com'è noto —, ai sensi degli articoli 37, 38, 39 e 40 (Forze armate e Guardia di finanza), consente il diritto alla promozione nello SPAD soltanto al 40 per cento di tali ufficiali, mentre il rimanente 60 per cento — corrispondente a circa seicento persone — permane nel grado di tenente colonnello, sino al giorno prima della colloca-

zione in ausiliaria, cioè fino al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

Onorevoli colleghi, — riteniamo ancor doveroso ricordarlo! — questi ufficiali superiori, esclusi dall'ultimo avanzamento di carriera, sono tra quelli che hanno superato un pubblico concorso di Stato, frequentato quattro anni di studi a livello universitario presso gli istituti di formazione, superato il corso di abilitazione alle funzioni di ufficiale superiore, effettuato i prescritti periodi di comando di reparto nei vari gradi, ivi compreso quello di battaglione, struttura base dell'esercito, subito numerosi trasferimenti in relazione ai molteplici impieghi e, come contropartita, vedono ancora disattesa dalla legge ogni loro aspettativa.

La legge n. 224 del 1986, senza alcun dubbio, concedendo indistintamente la promozione ad anzianità al grado superiore ai tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento — pur essendo un provvedimento di larga e moderna veduta —, ha creato di fatto però una ingiustificata disparità di trattamento, equiparando la progressione di grado nei due ruoli; mettiamo in risalto che la vecchia normativa escludeva tassativamente per il ruolo ad esaurimento il raggiungimento del grado di colonnello.

Situazione analoga, riteniamo, sussista anche nelle altre due forze armate e nella guardia di finanza, tenendo conto che il fenomeno presenta più modeste proporzioni in relazione ai ridotti organici dei rispettivi quadri.

Ricordiamo infine, onorevoli colleghi, che nel recente passato tutti i tenenti colonnelli del ruolo normale unico — sia per vacanze negli organici, sia per disposti legislativi *ad hoc* — raggiungevano il grado di colonnello con notevole anticipo sul limite di età (vds. nota 1).

Per rendere giustizia a questi meritori ufficiali, demotivati ed avviliti per la lunga permanenza nel grado inferiore (circa 10-15 anni) a fronte di una modesta retribuzione ammontante a lire 1.700.000 dopo circa trentacinque anni di servizio, proponiamo al vostro esame una iniziativa tendente, a breve termine, almeno ad attenuare le penalizzazioni sopra menzionate, considerando peraltro che, nel giro di tre o quattro anni, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Esercito si ridurranno di oltre il 50 per cento, a seguito del collocamento in ausiliaria per raggiunti limiti di età, secondo uno studio accurato, tratto dagli annuari degli ufficiali dell'esercito, che non riportiamo per ovvie ragioni di brevità, i tenenti colonnelli che dal 1978 sono nel numero di 2355, si ridurranno nel 1990 a 1698 e nel 1992 a 1303, cifra di gran lunga sotto l'organico.

Il provvedimento tende sia ad aumentare la percentuale di promozione prevista dai sopracitati articoli della legge n. 224 del 1986, passando dal 40 per cento al 60 per cento sia ad ampliare il quadro dei promuovendi, inserendo tra questi — ora vengono valutati a colonnello nello SPAD solo gli ufficiali a tre anni prima del limite di età — anche gli ufficiali che sono stati valutati almeno cinque volte (tre variazioni più due anni di incarico) e giudicati idonei.

Quest'ultima concessione, tra l'altro, ricalca quella prevista dalla legge del 10 maggio 1983, n. 186, valida per gli anni 1983-84 e non più rinnovata.

La relativa copertura finanziaria, egregi colleghi, come esplicitato nell'articolo 2 del testo legislativo, stante la modesta entità, è facilmente reperibile dal bilancio della difesa imputando l'onere economico sui capitoli 1500 e 4001, ove risultano notevoli residui di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le promozioni annuali relative al 1986, al 1987, al 1988, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli, stabiliti per ciascun ruolo, risultino inferiori a detta percentuale.

2. I tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati valutati con giudizio d'idoneità per almeno cinque volte nel servizio permanente effettivo, possono essere collocati a domanda nella posizione « a disposizione » con decorrenza dalla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

3. In tal caso, essi sono valutati per l'avanzamento nello stesso anno di presentazione della domanda; nei loro confronti si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

4. Per l'anno 1986, gli ufficiali che hanno già maturato il diritto possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono valutati per l'anno 1986 previa formazione di un quadro suppletivo.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1986, 1987 e 1988 in lire 5.280 milioni, si provvede mediante riduzione di lire

2.060 milioni per l'anno 1987, e di lire 3.220 per l'anno 1988 degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per i corrispondenti esercizi finanziari.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.